

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 792

Seduta del giorno 02 agosto 2024

TOMMASI DAMIANO	Presente
BISSOLI BARBARA	Presente
BENINI FEDERICO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Presente
BUFFOLO JACOPO	Assente
CENI LUISA	Presente
FERRARI TOMMASO	Assente
LA PAGLIA ELISA	Assente
SANDRINI ITALO	Assente
UGOLINI MARTA	Presente
ZIVELONGHI STEFANIA	Presente

PRESIEDE
DAMIANO TOMMASI

RELAZIONA
BISSOLI BARBARA

ASSISTE
LUCIANO GOBBI

Oggetto: ATTUAZIONE URBANISTICA - PEBA. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 711_125 DENOMINATO QUADRANTE EUROPA AREA NORD (VARIANTE NORMATIVA)
RICHIEDENTE: CONSORZIO ZAI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- il P.A.Q.E. (Variante n.2), approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Veneto n.69/1999 e s.m.i. e successive varianti, individua l'ambito del Quadrante Europa con un apposito allegato h) "Scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica – Quadrante Europa" e disciplina le attività urbanistiche all'art. 14 delle proprie NTA. L' allegato h) il PAQE stabilisce alcune direttive di carattere strategico, tra cui le perimetrazioni dei comparti e la destinazione d'uso da attribuire agli stessi;
- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.4148/2007, ha recepito tali previsioni del PAQE ed all'art. 56 delle proprie NTA, rappresentato nella Tav. 4, ha identificato l'area del PAQE in un contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi;
- il Piano degli Interventi approvato con DCC n. 91 del 23 dicembre 2011 e successive varianti, ha classificato l'ambito PAQE ai sensi dell'art.181-"Disciplina degli accordi di programma e dei piani attuativi approvati anteriormente al PI ed alle sue varianti";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30 giugno 2011 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 Legge Regionale n. 11/04, il Piano Particolareggiato dell'area denominata "Quadrante Europa – Area Nord", piano urbanistico attuativo di interesse pubblico redatto in conformità ai piani sopraccitati, comprensivo del progetto preliminare (PFTE) delle opere di urbanizzazione da realizzare;
- tale piano urbanistico attuativo propone il riassetto dell'area interportuale realizzata in forza di precedenti pianificazioni, così da costituire un riferimento aggiornato all'operatività interna ed allo sviluppo dell'area;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.269 del 12 luglio 2016 è stata approvata la "Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Quadrante Europa Area Nord";
- su tale variante, è stato acquisito il parere motivato VAS n.161 del 25/11/2015 ed è stata confermata la validità e la permanenza del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera di Consiglio Comunale n. 41/2011, in relazione a quanto previsto dal DPR n. 327/2001;
- la convenzione urbanistica della "Variante n.1" [fasc. 06.02/522/2017] è stata stipulata in data 4 marzo 2022, con atto Notaio Marino, rep. 15088, racc. 11422, registrato l'11 marzo 2022 al n.8116 serie 1T, e trascritto il 14 marzo 2022 al n.9942 R.G. e al n.7150 R.P.;

Considerato che:

- con prot. IIUG 0595008 del 12 dicembre 2023, il Dr. Matteo Gasparato, Presidente del Consorzio Zai, ha depositato l'istanza per l'approvazione della "Variante n. 2 al Piano Particolareggiato Quadrante Europa Area Nord";
- la Variante n. 2 prevede la sola modifica delle Norme di Attuazione del piano (variante normativa);
- con prot. IIUG 0605827 del 18 dicembre 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L 241/1999;

- data la preesistenza di un vincolo aeroportuale (Zona C – Piano di Rischio Aeroporto Catullo), che interessa parzialmente alcune aree oggetto della presente variante, seppur normativa, con nota prot. IIUG 0038508 del 24 gennaio 2024 è stato richiesto all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) un parere in merito agli interventi ammessi in tale ambito, in ottemperanza anche a quanto disciplinato all'art.52, comma 2, lett. g) delle NTO del PI vigente;
- con successiva nota prot. IIUG 0039405 del 24 gennaio 2024 è stata comunicata la sospensione dei termini del procedimento in attesa dell'acquisizione del parere dell'Ente; come riportato nell'allegato al "Regolamento ENAC - Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile", il termine per l'espressione di pareri in merito a "Nulla osta ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", è di 120 giorni;
- trascorsi i termini indicati nel Regolamento ENAC di cui sopra e non essendo pervenuto riscontro, si è provveduto a contattare per vie brevi, sia la sede operativa di Venezia c/o l'Aeroporto Marco Polo sia la sede centrale di Roma, senza tuttavia esiti utili alla definizione dell'iter istruttorio;
- in data 20 giugno 2024 con nota PG.234217, l'ufficio ha provveduto a sollecitare il riscontro all'Ente da rendersi entro il 5 luglio 2024;
- trascorso anche quest'ulteriore termine ed in assenza di riscontro alla sopraccitata richiesta, in considerazione della successiva fase esecutiva edilizia, si è valutato di demandare l'eventuale perfezionamento dell'espressione dell'Ente al rilascio dei titoli edilizi necessari per l'attuazione delle opere previste dalla Variante 2 oggetto della presente deliberazione;
- pertanto, con nota PG 273552 del 18 luglio 2024 è stata comunicata al Soggetto Attuatore la ripresa dei termini del procedimento, la conclusione dell'iter istruttorio e la predisposizione della proposta da sottoporre all'Amministrazione;
- il procedimento di adozione del Piano, pertanto, dovrà concludersi entro il 19 agosto 2024;

Dato atto che:

- la convenzione urbanistica della "Variante n. 1" è stata stipulata in data 4 marzo 2022, con atto Notaio Marino, rep. 15088, racc. 11422, registrato l'11 marzo 2022 al n.8116 serie 1T, e trascritto il 14 marzo 2022 al n.9942 R.G. e al n.7150 R.P.;
- la presente variante normativa aggiorna la definizione delle attuali destinazioni logistiche e direzionali degli ambiti classificati come AIU 4 e AIU 5 interessate dal potenziamento della rete ferroviaria, mediante l'inserimento nelle Norme di Attuazione del Piano della possibilità di posizionare dei fasci di binari e non comporta variazione in aumento del carico urbanistico insediativo;
- in sede di iter istruttorio è stato ritenuto di richiedere il parere di competenza alla sola autorità ENAC in merito all'interferenza con parte degli ambiti oggetto di variante con la "Zona C" del "Piano di Rischio della testata nord dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca". La richiesta ed il sollecito come in premessa riportato non hanno dato esito;

Visto il Parere Tecnico Istruttorio redatto dalla Direzione Attuazione Urbanistica, PEBA e allegato, in copia, al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.50/2016 Codice dei Contratti
- il D.Lgs n. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti
- la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla Legge n. 765 del 6 agosto 1967;
- la L.R.V. n. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- la L.R.V. n. 14 del 06.06.2017;
- il Piano di Assetto del Territorio approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18 dicembre 2007 e successiva variante approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.27 del 10 giugno 2021;
- il Piano degli Interventi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 e le successive varianti approvate n. 22/2017, n. 23/2019 e la Variante n. 29 approvata con DCC n.19 del 05/04/2022;
- il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24 giugno 2021;
- il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/1978 e s.m.i.;
- il Parere Tecnico Istruttorio allegato sub. A, parte integrante del presente provvedimento;
- il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che:

- la variante in esame non presenta rilievi contabili da inserire a bilancio; pertanto non necessita di previsione per il bilancio 2024-2026 [OMISSIS...]
- la presente variante normativa, che aggiorna la definizione delle attuali destinazioni logistiche e direzionali, non comporta variazione in aumento del carico urbanistico insediativo;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole, qui allegato per farne parte integrante, del Dirigente della Direzione Amministrativo Urbanistica, PEEP - che vale altresì come attestazione del punto 28 del Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni 2021-2023 – Area Gestione del Territorio;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso, udita la relatrice Assessora alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Beni culturali e paesaggio, Parità di genere, Affari generali, Edilizia privata, e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, in conformità al Parere Tecnico Istruttorio - all. sub A, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, la Variante n. 2 al Piano Particolareggiato Area Nord Quadrante Europa n. 711_125 costituito dai seguenti elaborati, sotto elencati e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante:

	<i>Titolo elaborato</i>	<i>Nome file</i>	<i>Protocollo IIUG / data</i>
1	Norme di Attuazione	80001330234-12122023-0913.005.PDF.P7M	0595008/12-12-2023
2	Relazione	80001330234-12122023-0913.008.PDF.P7M	0595008/12-12-2023

con la seguente prescrizione:

In sede di istanza di titolo abitativo finalizzato alla realizzazione delle opere attuative della Variante 2, per gli ambiti di A.I.U. interessate dal vincolo aeroportuale venga acquisito l'eventuale parere di E.N.A.C. sulla compatibilità degli interventi;

- 3) di dare atto che la presente variante normativa non comporta variazione in aumento del carico urbanistico insediativo e non presenta rilievi contabili da inserire a bilancio 2024-2026;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R.V. n. 11/2004, il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni;
- 5) di dichiarare, a voti unanimi, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Dirigente Responsabile della Direzione Attuazione Urbanistica PEBA proponente, provvederà all'esecuzione.

La Segreteria Generale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e la Direzione Gare e Appalti - Contratti sono invitate a collaborare con l'Ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Firmato digitalmente da:
DAMIANO TOMMASI

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da:
LUCIANO GOBBI